

## CORTE DI APPELLO DI MESSINA **PRESIDENZA**

CORTE D'APPELLO D 2 9 FEB. 2024 1821

Al Sig. Presidente sez. penale

Ai Sigg. Magistrati Area Penale

Al Personale

SEDE

Agli Ordini degli Avvocati Distretto

LORO SEDI

Oggetto: Pagamento dei decreti di liquidazione in favore dei difensori di testimoni di giustizia ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) legge 11 gennaio 2018 n. 6 - Nuove modalità operative.

È pervenuta all'attenzione di questo Ufficio la circolare m\_dg. DAG.21/02/2024.0039354 U. in merito al trasferimento degli oneri economici, attualmente ricadenti sul Ministero dell'Interno e da oggi gravanti sul Ministero della Giustizia, per l'assistenza legale nei procedimenti in cui il testimone di giustizia "rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 6/2018".

Conseguentemente la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), a seguito di nota prot. DAG n. 20042 del 29 gennaio 2024, ha implementato il sistema SIAMM introducendo una specifica voce di spesa - "difensore per la liquidazione dell'avvocato testimone di giustizia" - al fine di consentire il pagamento del compenso imputandolo al capitolo 1360 attraverso la trasmissione al Funzionario Delegato e la sua annotazione sul foglio notizie.

Ciò premesso e richiamate in sede di emissione del decreto di liquidazione le disposizioni previste dagli artt. 115, 82 e 84 d.P.R. n. 115 del 2002, il difensore del testimone di giustizia (persona offesa o parte civile) dovrà presentare istanza web registrandosi come "difensore del testimone di giustizia".

Messina, 2/2/224

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE DEILA CORTE